



COMUNE DI PALERMO

AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE E
TRIBUTI

Il Ragioniere Generale

Via Roma n.209 – 90133 PALERMO
ragioneriagenerale@comune.palermo.it
Sito internet www.comune.palermo.it

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

Ai Sigg. Dirigenti

E, p.c. Al Sig. Sindaco c/o Ufficio di Gabinetto

Al Sig. Assessore al Bilancio

Al Sig. Segretario Generale

Al Collegio dei Revisori

Oggetto: obbligazione tributaria – profili di indisponibilità (alla transazione).

Il tema al quale si intende dare centralità in questa sede è quello del principio generale della indisponibilità dell'obbligazione tributaria, principio dal quale derivano importanti profili applicativi relativi a molteplici istituti nell'attuazione della norma tributaria.

Il tema merita il presente approfondimento poiché in talune circostanze accertate, coinvolgenti, anche, il credito tributario del Comune nei confronti di società partecipate, si è posto il tema dell'ammissibilità giuridica delle disponibilità del detto credito alla transazione.

Sull'argomento, la Corte dei Conti, nel complesso delle sue sezioni, ha affermato, in maniera unificante, che il principio dell'indisponibilità dell'obbligazione tributaria trova fondamento nei principi costituzionali di capacità contributiva (ex art. 53, comma 1) ed imparzialità nell'azione della Pubblica amministrazione (ex art. 97), espressione entrambi del più generale principio di eguaglianza nell'ambito dei rapporti tributari.

Dall'indefettibile principio in parola, vincolato *ex lege*, deriva direttamente l'imperatività categorica, da parte dell'Amministrazione, di porre in essere un'attività di riscossione volta ad evitare la prescrizione del credito tributario, e la consequenziale illiceità di qualsiasi azione od omissione volta a procrastinare l'adempimento degli obblighi tributari ⁽¹⁾.

Nel merito delle competenze dell'organo gestionale, brevemente si rimanda ai concetti trattati dalla stessa Corte Contabile, in particolar modo alla precisa ascrizione della responsabilità del ritardo nel pagamento al funzionario responsabile del procedimento, in quanto si verte in materia di obbligazioni periodiche imposte "*ope legis*" e non collegate ad attività volitiva degli organi di gestione elettivi ⁽²⁾.

La Corte, tuttavia, non tralascia di aver riguardo agli strumenti deflativi del contenzioso tributario o di definizione concordata dei tributi, introdotti dal legislatore al fine di

⁽¹⁾ Cfr., Corte conti, sez. contr. Veneto, deliberazione n. 224/2018/PRSE del 9 luglio 2018

⁽²⁾ Cfr., Corte conti, sez. giur. Sardegna, 21 febbraio 1994, n. 79.



COMUNE DI PALERMO

AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE E
TRIBUTI

Il Ragioniere Generale

Via Roma n.209 – 90133 PALERMO
ragioneriagenerale@comune.palermo.it
Sito internet www.comune.palermo.it

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

consentire all'Amministrazione finanziaria di conciliare le esigenze sottese al principio d'indisponibilità dell'obbligazione tributaria con altre esigenze altrettanto rilevanti, quali la certezza dei rapporti giuridici, la sollecitudine nella riscossione delle somme dovute ed il buon andamento dell'attività amministrativa. Gli istituti cui si fa riferimento, attesa la loro eccezionalità, non costituiscono in ogni modo una negazione del principio dell'indisponibilità dell'obbligazione tributaria, ma rappresentano deroghe che, in quanto applicabili alle sole ipotesi e secondo le modalità rigorosamente circoscritte dal legislatore, confermano la vigenza del principio ⁽³⁾

Dunque, il ricorso agli istituti di definizione consensuale non scalfisce la portata del principio di indisponibilità, e non costituisce in ogni modo una negazione del principio della indisponibilità dell'obbligazione tributaria, bensì rappresenta eccezioni che, in quanto applicabili alle sole ipotesi e secondo le modalità rigorosamente circoscritte dal legislatore, confermano la vigenza del principio ⁽⁴⁾.

Particolare attenzione richiede la procedura fallimentare, con la distinzione della disciplina che opera con riferimento ai «tributi amministrati dalle agenzie fiscali», fuori dall'ambito applicativo dei tributi locali.

Nell'ambito applicativo della nuova transazione fiscale, «l'attuale formulazione dell'art.182 – ter della legge fallimentare ha confermato l'esclusione dei tributi locali dall'ambito di applicazione del trattamento dei crediti tributari, nonostante questi ultimi e le sanzioni ad essi collegate, spesso rappresentino una parte ingente del debito dell'imprenditore in crisi (ad es. nelle società immobiliari o edili)... Stante l'attuale assetto normativo, rimangono, quindi, esclusi dalla possibilità di essere oggetto di trattamento tutti i tributi provinciali e comunali, ossia l'IMU, la TASI, la TARI, l'imposta di soggiorno e l'imposta di scopo, i quali (così come in precedenza previsto per l'ICI, la TOSAP, la TARSU e l'imposta comunale sulla pubblicità e le pubbliche affissioni) non risultano "amministrati" dalle agenzie fiscali in forza di legge o di convenzione» ⁽⁵⁾

Pertanto, solo in presenza di una disciplina positiva speciale e di un iter motivazionale adeguato, si potrà ricorrere ad una riduzione in sede conciliativa (transattiva), avendo cura di esternare le fonti primarie di riferimento, l'interesse prevalente al credito tributario, il rischio probabile della perdita del gettito a fronte di un'entrata certa (oggetto di mediazione).

IL RAGIONIERE GENERALE
Dott. Bohuslav Basile

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt.20 e 21 del D. Lgs. n.82 del 07.03.2005

⁽³⁾ Cfr., Corte conti, sez. contr. Lombardia, deliberazione 9 maggio 2018, n. 140

⁽⁴⁾ Cfr. Cassazione civile., sez. Tributaria, n. 12314 del 6 ottobre 2001

⁽⁵⁾ Cfr., Agenzia delle Entrate, Circolare n. 19/E del 6 maggio 2015, *Transazione fiscale e composizione della crisi da sovraindebitamento – Evoluzione normativa e giurisprudenziale*. Cfr., Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti e Esperti Contabili (CNDCEC) – FNC del 4 maggio 2018